

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1930)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati
nella seduta del 18 novembre 1966 (V. Stampato n. 3546)*

d'iniziativa dei deputati MAGNO, SPECIALE, MICELI, D'ALESSIO, FAILLA, MARCHESI, MARRAS, MAULINI, NANNUZZI, PEZZINO e SFORZA

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 novembre 1966*

Estensione alle elezioni comunali e provinciali che avranno luogo il 27 e 28 novembre 1966, delle agevolazioni di viaggio previste per le elezioni politiche

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono estese alle elezioni comunali e provinciali che avranno luogo il 27 e 28 novembre 1966.

Art. 2.

All'onere di lire 100 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3522 del-

lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.